



**DISCIPLINA PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELLA RISERVA NATURALE MARINA DELLE ISOLE TREMITI
Decreto Interministeriale del 14 Luglio 1989**

TITOLO 1

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola le attività consentite nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti in attuazione del Decreto Interministeriale del 14.07.1989, fino all'adozione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della Riserva.

Art.2 – Gestione della Riserva Naturale Marina delle Isole Tremiti

La gestione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è affidata all'Ente Parco Nazionale del Gargano, soggetto individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche di seguito denominato Ente Gestore.

Art. 3 - Attività di sorveglianza

La sorveglianza nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è effettuata dalla Capitaneria di Porto di Termoli attraverso i propri uffici periferici competenti, dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato e dagli organi di polizia presenti nell'arcipelago delle Tremiti.

Art. 4 – Delimitazione generale della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti

La delimitazione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, nonché la suddivisione in zone A, B e C, è definita nel decreto istitutivo del 14 luglio 1989 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19.12.1989.

Art. 5 - Attività consentite

Nel rispetto delle caratteristiche ambientali della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti e delle sue finalità istitutive, salvo l'esistenza di usi civici compatibili con la normativa di riferimento, sono consentite le seguenti attività libere e/o autorizzate:

Zona A di riserva integrale

Al di fuori dello specchio acqueo interdetto ai sensi della Ordinanza n. 27 del 18/10/1972 della Capitaneria di Porto di Manfredonia sono permesse:

Attività libere:

- a) l'accesso, navigazione e sosta ai mezzi di soccorso;
- b) l'accesso, navigazione e sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi dell'Ente Gestore e del comune di Isole Tremiti per attività di servizio, di studio e ricerca;
- c) l'accesso, navigazione e sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi impegnati in compiti di sorveglianza, controllo ambientale e sanitario delle acque.

Attività consentite previo rilascio di autorizzazione:

- a) l'accesso, navigazione e sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi per lo svolgimento delle ricerche autorizzate dall'Ente gestore;
- b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore ai fini della valutazione e/o realizzazione di programmi scientifici autorizzati dall'Ente gestore nonché quelle eseguite nello svolgimento delle attività di sorveglianza e soccorso.

Zona B di riserva generale

Attività libere:

- a) la balneazione;
- b) le immersioni subacquee senza autorespiratore;
- c) la navigazione a vela e a remi.

Attività consentite previo rilascio di autorizzazione:

- a) le immersioni subacquee con autorespiratore;
- b) la navigazione a motore di natanti, imbarcazioni e navi;
- c) la navigazione a motore delle unità adibite:
 - al trasporto collettivo ivi compreso quello relativo alle visite guidate,
 - al noleggio e alla locazione di unità da diporto;
 - ad appoggio alle immersioni subacquee;
- d) la pesca professionale;
- e) le attività di ricerca scientifica.

Zona C di riserva parziale

Attività libere:

- a) la balneazione;
- b) la navigazione a vela e a remi;
- c) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7;
- d) la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, delle unità adibite:
 - al trasporto collettivo ivi compreso quello relativo alle visite guidate,
 - al noleggio e alla locazione di unità da diporto;
 - ad appoggio alle immersioni subacquee;
- e) l'ancoraggio e l'ormeggio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 e 12;
- f) le immersioni subacquee con e senza autorespiratore nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.13;
- g) la pesca sportiva nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.

Attività consentite previo rilascio di autorizzazione:

- a) le attività di ricerca scientifica;
- b) la pesca professionale e il pesca turismo.

Art. 6 - Divieti

All'interno della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, come sopra individuata, sono vietate, ad esclusione di quanto riportato nell'art. 5, le attività che compromettono le caratteristiche

dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, ai sensi dell'art.19, comma 3, della "Legge quadro sulle aree protette" n. 394 del 6 dicembre 1991.

In particolare sono vietate:

- a) la navigazione a motore, l'accesso e la sosta di unità navali di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quanto riportato negli articoli che seguono;
- b) la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali e vegetali e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento della biocenosi, ivi compresa l'immissione di specie estranee, nonché l'asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici;
- c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dell'ambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti che di rifiuti solidi o liquidi;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- f) la pesca subacquea, quella a strascico e quella a circuizione ad eccezione di quanto previsto agli articoli 15 e 17;
- g) le immersioni con autorespiratore nelle grotte subacquee ad eccezione di quanto riportato negli articoli seguenti;
- h) l'utilizzo di moto d'acqua e la pratica dello sci nautico;
- i) l'ancoraggio, ad eccezione di quanto riportato negli articoli seguenti.

Titolo II

Disciplina delle singole attività consentite

Capo I – Disciplina delle attività di navigazione

Art. 7 – Disciplina della navigazione nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti

1. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dall'Autorità Marittima competente, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto e la navigazione a vela sono consentite nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. in zona B, con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
- b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.

2. In zona B e C non è consentito l'accesso alle grotte marine a tutte le unità da diporto sia a remi che a motore, salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 2.

Art. 8- Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per la navigazione nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione in zona B, il richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) due marche uso bollo;
- c) la dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;
- d) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui all'art. 21.

I residenti nel Comune di Isole Tremiti sono esonerati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione previa comunicazione, all'ente gestore, della titolarità del natante.

Art. 9 – Disciplina della navigazione delle unità navali adibite al trasporto collettivo per visite guidate, noleggio e locazione di unità da diporto e delle unità di appoggio alle immersioni subacquee.

1. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dall'Autorità Marittima competente, la navigazione a motore dei natanti e delle imbarcazioni disciplinate dal presente articolo è consentita nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. in zona B, con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
- b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.

2. In zona B e C è consentito l'accesso alle grotte marine, attraverso gli appositi corridoi di lancio, alle sole unità navali autorizzate dall'ente gestore al trasporto collettivo, dotate di adeguati sistemi di protezione che impediscano la produzione dei danni alle pareti rocciose.

3. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché l'abbandono di rifiuti.

Art. 10 – Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione delle unità navali adibite al trasporto collettivo per visite guidate, noleggio e locazione di unità da diporto e delle unità di appoggio alle immersioni subacquee.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione in zona B, i soggetti richiedenti dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore e allegando i seguenti atti :

- a) copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili e la residenza dell'armatore;
- b) documentazione da cui si evinca l'oggetto sociale dell'attività da autorizzare;
- c) documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- d) due marche uso bollo;
- e) dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;
- f) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui all'art. 21.

2. Non è ammessa la sostituzione del mezzo autorizzato con altra unità navale. Ai fini del rilascio della nuova autorizzazione si adotterà la stessa procedura di cui al precedente comma.

3. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento :

- a) il numero massimo di unità navali autorizzate alle attività disciplinate dal presente articolo;
- b) l'adozione di criteri di eco compatibilità e/o l'adeguamento alla normativa CEE di riferimento.

5. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità annuale e non sono cedibili.

6. Le unità navali autorizzate alle attività disciplinate dal presente articolo sono tenute ad

esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Capo II - Disciplina dell'attività di ancoraggio

Art. 11 – Disciplina generale

1. I natanti e le imbarcazioni a motore e le unità navali a vela che accedono alla Riserva Naturale Marina Isole Tremiti possono ancorarsi esclusivamente nei fondali sabbiosi o ciottolosi della zona C come individuati dalla cartografia ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, salvo successivi provvedimenti interdittivi.
2. In zona B, fino alla predisposizione dei siti di ormeggio di cui al successivo articolo, è consentito l'ancoraggio esclusivamente alle unità di appoggio alle immersioni subacquee e al trasporto collettivo per visite guidate autorizzate dall'ente gestore.

Capo III - Disciplina dell'attività di ormeggio

Art.12 - Disciplina della attività di ormeggio

1. I siti di ormeggio sono individuati dall'Ente gestore con apposito provvedimento.
2. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito nei siti di ormeggio appositamente individuati .
3. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle attività dei centri d'immersione, pescaturismo, trasporto passeggeri, visite guidate.
4. Le manovre per il raggiungimento dei siti di ormeggio devono avvenire con rotta di rapido e sicuro avvicinamento e/o allontanamento.
5. Con apposito provvedimento saranno determinate le modalità relative all'uso degli ormeggi installati dall'ente gestore ed i relativi canoni di utilizzo dei gavitelli.

Capo IV - Disciplina dell'attività di immersione subacquea

Art. 13 – Disposizioni generali

1. Nelle grotte sommerse presenti in zona B e C sono consentite esclusivamente le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. presenza obbligatoria di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b. numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersione autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei e per un massimo giornaliero di 2 immersioni per ogni grotta.
2. Coloro che svolgono attività di immersione subacquea, con o senza autorespiratore, devono rispettare il seguente codice di condotta invitando a:
 - a. non avere contatto con il fondo marino, asportare anche parzialmente e/o danneggiare qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca

- abbandonati;
- e. informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione;
- f. non utilizzare mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili.

3. Le immersioni subacquee con autorespiratore di persone diversamente abili possono essere svolte esclusivamente con l'ausilio di un subacqueo in possesso di brevetto, come previsto dalla didattica di appartenenza.

4. Durante le immersioni l'unità di appoggio dovrà essere presidiata da una persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.

5. I soggetti autorizzati alle attività previste dal presente articolo manlevano espressamente l'Ente gestore da ogni tipo di responsabilità.

Art. 14 – Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alle immersioni subacquee

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle immersioni subacquee in zona B il Centro di Immersione e/o il singolo richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) due marche uso bollo;
- c) copia del brevetto subacqueo;
- d) documentazione da cui si evinca l'oggetto sociale dell'attività da autorizzare (solo per i Centri di Immersione);
- e) contratto di assicurazione RC (solo per i Centri di Immersione);
- e) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui all'art. 21.

Il subacqueo che usufruisca dei servizi dei Centri di Immersione autorizzati dall'Ente Gestore non ha la necessità di fornirsi di ulteriore autorizzazione.

Capo V - Disciplina dell'attività di pesca professionale

Art. 15 – Disposizioni generali

1. Nella zona B è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata agli imprenditori ittici aventi sede legale o domicilio nel comune di Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a. lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore;
- b. canne con massimo 3 ami;
- c. lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami;
- d. lenze per cefalopodi, con massimo 2 lenze per unità navale;
- e. lenze a traino di superficie e di fondo, con massimo 2 traine per unità navale.

2. Nella zona C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata agli imprenditori ittici aventi sede legale o domicilio nel Comune di Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a. rete da posta in osservanza alla normativa di settore e alle ordinanze della competente autorità marittima;
- b. palangaro, uno per unità navale, in osservanza alla normativa di settore e alle ordinanze della competente autorità marittima;
- c. nasse, in osservanza alla normativa di settore e alle ordinanze della competente

autorità marittima;

d. lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore;

e. canne con massimo 3 ami;

f. lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami;

g. lenze per cefalopodi, con massimo 2 lenze per unità navale;

h. lenze a traino di superficie e di fondo, con massimo 2 traine per unità navale.

3. In zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca professionale dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), con le seguenti modalità:

a. con fiocina o arpione dalla superficie o in immersione in apnea;

b. con un limite massimo di 20 giornate per pescatore professionista;

c. con un limite di cattura di n. 500 individui per giornata;

d. nel rispetto del relativo fermo di pesca stabilito dalle Autorità competenti.

4. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché l'abbandono di rifiuti.

5. È fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parte di essi, al fine di consentire interventi di recupero.

6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

7. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio.

Art. 16 – Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca professionale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale il richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore.

Alla domanda dovrà essere allegato:

a) documento di riconoscimento in corso di validità;

b) attestazione di domiciliazione presso il Comune di Isole Tremiti;

c) due marche uso bollo;

d) licenza di pesca;

e) la dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;

f) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui all'art. 21;

Capo VI - Disciplina della attività di pesca sportiva

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Nella zona A e B della Riserva Marina delle Isole tremiti non è consentita la pesca sportiva. Nella Zona C della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è consentita la pesca sportiva nel rispetto delle seguenti modalità:

a. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e per un massimo di 5 kg ad imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

b. dall'alba al tramonto;

c. con coppo;

d. con lenze, canne, bolentini, correntine con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;

e. con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 lenze per unità navale;

f. con lenze a traino di superficie e di fondo, con un massimo di 2 traine per unità navale.

Non è consentita la pesca sportiva con i seguenti attrezzi:

- a. con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, come affondatori elettrici e salpa bolentini;
- b. a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o altri attrezzi di pesca similare;
- c. con uso di fonti luminose e procedure di pasturazione;
- d. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e/o non mediterranee;
- e. dal tramonto al sorgere del sole.

2. Nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti non è consentita la pesca sportiva di esemplari delle seguenti specie:

- a. Cernia (*Epinephelus spp.*);
- b. Corvina (*Sciaena umbra*);
- c. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
- d. Murena (*Murena helena*).
- e. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
- f. Astice (*Homarus gammarus*)
- g. Magnosa (*Scyllarides latus*)
- h. Magnosella (*Scyllarus arctus*)
- i. Polpo (*Octopus spp.*) avente peso inferiore a 250 grammi.

3. Nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è vietata la cattura ed il prelievo di specie protette e di individui giovanili come individuati dalla normativa vigente.

4. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e per un massimo di 5 kg ad imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
- b. dall'alba al tramonto;
- c. con coppo;
- d. con lenze, canne, bolentini, correntine con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;
- e. con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 lenze per unità navale;
- f. con lenze a traino di superficie e di fondo, con un massimo di 2 traine per unità navale.

5. In zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), con un massimo giornaliero di 25 esemplari a persona.

6. I ragazzi di età inferiore a 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto.

7. Ai soli residenti, al fine di preservare gli usi e le consuetudini locali, è consentito la pesca con palagaro fino ad un massimo di 100 ami e nei mesi da ottobre a febbraio, la pesca notturna al calamaro.

8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva, misure minime di cattura di varie specie, misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Capo VII - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

Art. 18 - Disposizioni generali

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente

gestore, sentito il Comune di Isole Tremiti.

2. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti.

3. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino costiero.

4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo successivo.

5. Potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, per le finalità di monitoraggio e gestione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, specifici incarichi di ricerca.

Art. 19 - Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca scientifica

1. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

- a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
- b. parametri analizzati;
- c. aree oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
- d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
- e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'ente gestore.

3. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio attività.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo per le spese tecniche e di segreteria, secondo le modalità indicate nel successivo art. 21.

Titolo III

Procedure autorizzative

Art. 20 – Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto dell'istanza medesima e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) premialità ambientale
- b) destagionalizzazione;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) residenza nel comune di Isole Tremiti.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

3. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui al successivo articolo 21.

4. L'ente gestore, qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, potrà con successivo provvedimento regolamentare diversamente la presente disciplina.

Art. 21 - Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni in zona B

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per le spese tecniche e di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi è stabilita nell'allegato 2 del presente Disciplinare.
3. Il Richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento della richiesta dell'autorizzazione e, in caso di diniego della istanza presentata, non saranno rimborsate le spese di segreteria.
4. L'ente gestore, esonera, salvo successivi provvedimenti, i soggetti residenti nel Comune di Isole Tremiti dal pagamento delle spese tecniche e di segreteria.

Art. 22 – Provvedimenti d'urgenza

Con provvedimento motivato l'ente gestore potrà limitare qualsiasi attività regolamentata dal presente disciplinare .

Art. 23 – Disposizioni generali

Per tutte le attività consentite dal presente disciplinare e nelle zone da esso individuate, l'ente gestore potrà richiedere comunicazione specifica al fine di adottare i provvedimenti ritenuti necessari o opportuni per la tutela dell'area protetta.

Art. 24 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti e nel presente Disciplinare, salvo che il fatto sia regolamentato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.
2. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 che comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, si applicano le disposizioni previste all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. La violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Disciplinare, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, dovrà essere trasmesso, in rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 689/81, all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di cui al comma 1, è determinata come da allegato al presente disciplinare.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore.
7. L'Ente Gestore, in caso di violazione del presente disciplinare applicherà, in base alla gravità dell'infrazione, la sanzione nel minimo di un anno e nel massimo di tre anni del diniego al rilascio delle autorizzazioni. E' comunque revocato l'autorizzazione in corso di validità.